

Società Cooperativa Edilizia "FLAVIA" a proprietà indivisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DA OSSERVARSI PER L'ESCLUSIONE DALLA SOCIETA' DEL SOCIO CHE SI RENDE MOROSO NEI PAGAMENTI DOVUTI

(Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 20 dicembre 2021)

ART. 1 – OGGETTO: MOROSITA'

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di esclusione del Socio che si renda moroso nei pagamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa, in attuazione dell'art. 9 comma 1 (lettera b), 2 e 3 dello Statuto.

ART. 2 – FORMALE DIFFIDA AD ADEMPIERE

Il Socio che sia moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta o del rinnovo della tessera di associazione annua o delle somme a qualsiasi titolo dovute per poter continuare nel godimento dell'alloggio (per canone di assegnazione, per spese di autogestione, et similia) deve essere invitato dalla Cooperativa, con formale atto di diffida, a mettersi in regola con i pagamenti nel perentorio termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notificazione, con l'espresso avvertimento che, in difetto di tempestivo ed integrale pagamento delle somme dovute, nonché delle rifusione delle spese di procedura, il Socio sarà escluso dalla Cooperativa e, per l'effetto, decadrà dall'assegnazione dell'alloggio concesso in godimento.

ART. 3 – PUNTUALE ADEMPIMENTO - REGOLARIZZAZIONE

Per poter regolarizzare la propria posizione debitoria, nel termine concesso di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della formale diffida, il Socio deve provvedere all'integrale pagamento delle somme dovute, oltre alla rifusione delle spese di procedura sostenute dalla Cooperativa, nella misura che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, periodicamente aggiornata.

In caso di tempestivo integrale adempimento, il procedimento di esclusione dalla Cooperativa del Socio per morosità è archiviato.

ART. 4 – MANCATO O PARZIALE ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE

Qualora nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della formale diffida, il Socio non provveda all'integrale pagamento delle somme dovute, ovvero non rifonda le spese di procedura nella misura determinata ai sensi del precedente art. 3, lo stesso è escluso dalla Cooperativa.

ART. 5 – DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE

L'esclusione dalla Cooperativa del Socio per morosità, ai sensi del precedente articolo 4, è deliberata dagli Amministratori.

ART. 6 – COMUNICAZIONE DELL'ESCLUSIONE – TERMINE PER L'OPPOSIZIONE

La comunicazione della deliberazione di esclusione dalla Cooperativa del Socio è effettuata dalla Cooperativa con formale atto, da notificarsi, che dovrà contenere l'espresso avvertimento che il Socio espulso potrà proporre opposizione al Tribunale nel perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notificazione.

L'esclusione del Socio avrà effetto dall'annotazione della deliberazione di esclusione che la Cooperativa effettuerà nel libro dei Soci.